

Successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.: fattispecie integrata anche dall'acquirente *medio tempore* della *res* sostanzialmente collegata alla pretesa dedotta in giudizio.

Annotazione alla sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione terza, resa in data 15.1.2013.

di Gianluca Ludovici

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. La successione nel diritto a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. – 3. La specifica posizione processuale dell'alienante e dell'acquirente della *res* – 4. Conclusioni: la riaffermazione del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ed avallato da parte della dottrina.

1. La sentenza in epigrafe esprime la propria adesione a quel costante principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte in virtù del quale si ritiene sussunta la fattispecie astratta di cui all'art. 111 c.p.c. nell'ipotesi di alienazione del diritto afferente ad un bene oggetto di controversia giudiziale.

In particolare, esaminando doverosamente le ragioni storiche che hanno condotto alla pronuncia *de qua*, si riporta che con *Atto di citazione in appello* notificato in data 27.12.2006 C.S. proponeva l'impugnazione della sentenza emessa in data 26.05.2005 dal Tribunale di Velletri, Sez. distaccata di Frascati, con cui era stata respinta la domanda dallo stesso avanzata nei confronti di D.V.V., D.P.E., P.D. e della Sig.ra G.A.M., a mezzo di *Atto di citazione* notificato il giorno 04.10.2000 (già preceduto da un *Ricorso ex art. 700 c.p.c.*) contenente la richiesta di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal proprio

appartamento in esito ad un episodio di infiltrazione di acqua proveniente dai locali appartenenti ai convenuti.

Il Tribunale di Velletri, successivamente alla emissione del richiesto provvedimento d'urgenza di condanna dei convenuti alla realizzazione delle opere indicate nella espletata CTU, nel contraddittorio delle parti convenute che si erano opposte alla domanda (con la sola eccezione della contumace G.A.M.), aveva rigettato la domanda attrice e compensato le spese del giudizio, ritenendo che, sebbene si fosse accertata la causa delle infiltrazioni (carente manutenzione delle tubature di scarico dell'appartamento di A.M.G.), l'attore non avesse provato gli effettivi danni subiti dall'immobile, oltre che i danni patrimoniali invocati per aver dovuto usufruire di un altro immobile pagando un canone di locazione.

L'appellante sosteneva l'erroneità della sentenza per errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e, nel merito, l'accoglimento della domanda di condanna degli appellati all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni, oltre al pagamento dei danni subiti (compreso quello per il mancato uso dell'immobile), con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.

Si costituivano in questo grado le parti appellate e più precisamente: D.P.E. e P.D., con distinte comparse di costituzione, negando fondamento all'appello proposto, eccependo l'esistenza di una carenza di legittimazione passiva in quanto nelle more del procedimento giudiziale avevano venduto a terzi l'appartamento oggetto di causa, ed avanzando appelli incidentali al fine di ottenere la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per cosiddetta "*lite temeraria*", oltre la condanna alle spese del primo giudizio; D.V.V. per contestare l'appello ritenuto inammissibile per inesistenza della notifica e comunque infondato nel merito; C.G., tutore di G.A.M., per eccepire la irregolarità delle notifiche eseguite nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e chiedere la dichiarazione di nullità del medesimo procedimento, nonché nel merito contestando l'appello proposto perché infondato.

In seguito al decesso della Sig.ra D.V. il processo veniva dichiarato interrotto. Effettuata la riassunzione su ricorso depositato, e poi notificato, da parte di C.S., ed avvenuta la costituzione delle parti appellate anche in riassunzione (compresi gli eredi della defunta D.V.), all'udienza collegiale del 12.10.2012 la causa veniva

trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con concessione dei termini fissati dall'art.190 c.p.c..

La Corte territoriale laziale, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello limitatamente agli eredi della Sig.ra D.V. per inesistenza della notifica, nonché previa declaratoria di sussistenza della legittimazione passiva in capo ai Sigg.ri D.P.E. e P.D. pronunciata sulla scorta di consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, accoglieva l'appello.

2. La successione a titolo particolare nel diritto controverso, istituto processuale di cui fa corretta applicazione la Corte d'Appello laziale nel caso di specie, è la fattispecie astratta che disciplina e regola le ipotesi in cui ad una o più parti di un procedimento giudiziale civile, indipendentemente dalla loro posizione processuale (attore, convenuto, interveniente), si sostituisca nella titolarità del diritto o bene della vita¹ afferente alla pretesa dedotta in giudizio altro soggetto, originariamente estraneo alla controversia². In altri termini, può accadere che durante il processo una delle parti trasferisca il diritto oggetto della lite giudiziaria: una simile condotta non è illecita, non risulta vietata, né viene sanzionata in alcun modo da parte dell'ordinamento giuridico, al contrario l'esistenza della previsione normativa di cui all'art. 111 c.p.c. appare un valido argomento per sostenere la piena legittimità del trasferimento nelle more del giudizio³.

Senza la disposizione in esame, infatti, ragionando in termini di principi generali, si sarebbe indotti ad ammettere il risultato opposto rispetto a quello voluto dal Legislatore ovvero ad acconsentire alla sostituzione processuale del succeduto sostanziale con il proprio successore nella titolarità della posizione giuridica soggettiva oggetto di causa e ciò in ragione del fatto che *"la successione a titolo particolare inter vivos nel diritto controverso determina la*

¹ A chi scrive appare quanto mai significativo nel caso di specie l'impiego del termine tanto caro al CHIOVENDA.

² Sull'argomento della successione a titolo particolare nel diritto controverso, si vedano in dottrina: MANDRIOLI, *Legittimazione ad agire in executivis e successione nel credito*, in Riv. trim. Dir. Proc. Civ., 1957; FAZZALARI, *La successione nel diritto controverso*, in Riv. Dir. Proc., 1979, pag. 521; FAZZALARI, *La successione nel diritto controverso*, in Enc. Dir., XLIII, 1985.

³ MELLONE, *Manuale di Procedura Civile*, Vol. I, Boopem Editore, 2011, pag. 189.

perdita della legittimazione ad agire dell'alienante in applicazione del principio della correlazione tra (affermazione della) titolarità del diritto sostanziale e titolarità dell'azione (cfr. art. 81)⁴. Al fine di scongiurare, quindi, un'interruzione del processo ed una riassunzione dello stesso nei confronti del successore particolare (come invece accade ai sensi dell'art. 110 c.p.c. per la successione a titolo universale) o addirittura una pronuncia di difetto di legittimazione dell'alienante, con chiusura preliminare su questione di merito del processo già instaurato e conseguente necessità di instaurare una nuova causa nei confronti del soggetto acquirente⁵, il codice di rito civile consente la prosecuzione del processo con e tra le parti originarie e ciò non solo in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi, ma anche in caso di trasferimento particolare *mortis causa* della medesima situazione giuridica soggettiva⁶.

La prosecuzione della procedura giudiziale nei confronti dell'originario titolare del diritto controverso non esclude, però, la possibilità che il terzo acquirente partecipi volontariamente⁷ (attraverso un intervento distinto e differente da quelli di cui all'art. 105 c.p.c.⁸) al processo già pendente, né tanto meno preclude alle parti originarie di chiamare in causa il medesimo laddove lo ritengano opportuno: qualora ciò accada, il Legislatore consente che alienante (trasferimento *inter vivos*) o successore a titolo

⁴ RINALDI, *Codice di Procedura Civile - Manuale Operativo*, CEDAM, 2013, pagg. 194 e ss.

⁵ DE MARINI, *La successione nel diritto controverso*, Roma, 1953.

⁶ L'ipotesi di successione particolare *mortis causa* è espressamente considerata dal secondo comma dell'art. 111 c.p.c.

⁷ Cass., Sez. II, sentenza resa in data 18.07.2002, n. 10442, in *Giust. Civ. Mass.*, 2002, pag. 1268.

⁸ PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2010, pagg. 324 e ss., il quale sostiene non trattarsi dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e 344 c.p.c. in quanto, con riferimento all'intervento principale e litisconsortile (art. 105, comma I c.p.c.), il terzo deve necessariamente intervenire mentre nell'ipotesi dell'art. 105, comma I, parte II c.p.c. il terzo è libero in merito all'intervento potendo anche non intervenire e proporre, poi, opposizione di terzo o autonomo giudizio d'accertamento. Con riferimento poi all'ipotesi dell'art. 105, comma II c.p.c. si osserva che in quel caso il terzo interviene in base ad una legittimazione straordinaria, mentre nell'ipotesi ex art. 111 c.p.c., interviene in base ad una legittimazione ordinaria e, in ogni caso, per far valere un suo diritto e non un suo interesse. Si tratta, quindi, di un quarto tipo d'intervento, autonomo dagli altri tre.

universale (trasferimento *mortis causa*)⁹, con il consenso di tutte le parti in causa, possano essere estromessi dal giudizio originariamente proposto dagli stessi o contro gli stessi. In tal senso, oltre il dato testuale della norma, depone anche costante giurisprudenza di merito e di legittimità per cui "*in caso di cessione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatasi nel corso del processo, l'intervento in giudizio dell'acquirente non incide sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie e non determina pertanto l'automatica estromissione dell'alienante che può essere disposta dal giudice solo previo esplicito consenso di tutte le parti*"¹⁰.

È astrattamente prospettabile, dunque, un processo civile con la compartecipazione di successore e succeduto sostanziali, così come un processo civile che veda la presenza solo dell'uno o dell'altro soggetto, tenendo ben presente che l'assenza del sostituto-alienante sarà possibile solo previa richiesta di estromissione di quest'ultimo e previo consenso di tutte le altre parti. In tutti quei casi in cui l'acquirente non faccia ingresso a vario titolo nel processo pendente *ab origine* con la presenza dell'alienante, si realizza un'ipotesi di "*sostituzione processuale*" del successore a titolo particolare ad opera del succeduto sostanziale, la quale implica la produzione degli effetti della pronuncia giudiziale che definisce la controversia (con potenziale efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c.) tanto nei confronti del primo, quanto del secondo¹¹. Inequivocabile sul

⁹ Nelle ipotesi di trasferimento a titolo di morte il successore universale subentra ex art. 110 c.p.c. nella medesima posizione sostanziale e processuale del *de cuius*, cosicché una volta riassunto il processo nei confronti del primo, questi si pone nei confronti dell'eventuale successore particolare allo stesso modo dell'alienante nei confronti dell'acquirente.

¹⁰ Così in giurisprudenza: Trib. Milano, sentenza resa in data 17.01.2004, in *Giur. milanese*, 2004, pag. 386. In senso analogo: Cass., Sez. II, sentenza resa in data 24.08.2006, n. 18483, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006.

¹¹ Sul tema dell'efficacia esecutiva, appare opportuno segnalare ancora una volta MELLONE, *Manuale di Procedura Civile*, Vol. I, cit., secondo cui: "*Quanto all'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata nei confronti del terzo rimasto estraneo al processo, è innegabile che in tali casi la sentenza pronunciata tra le parti originarie nulla dispone circa la successione a titolo particolare dell'acquirente. Ritenere, quindi, che in questi casi la sentenza abbia in ogni modo efficacia esecutiva nei riguardi del terzo, significa rendere incerto lo stesso titolo esecutivo e, d'altro canto, esporre il terzo ad un'esecuzione senza che sia stata preventivamente accertata la sua posizione sostanziale. Per risolvere*

punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, può citarsi Cassazione Civile, Sez. III, sentenza resa in data 27.02.1987, n. 2110 per cui *"a norma dell'art. 111 comma I c.p.c., se nel corso del processo il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi a titolo particolare, tale trasferimento non opera alcun effetto sul rapporto processuale, il quale continua fra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante assume la funzione di sostituto processuale dell'acquirente e mantiene la sua legittimazione ad causam"*¹².

Tale sostituzione processuale, i cui limiti coincidono inevitabilmente con i limiti del concetto di "diritto controverso"¹³, non comporta un risultato di poco conto nei confronti del sostituto-alienante, poiché anche se ha trasferito il diritto controverso o ceduto la *res* cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, è pur sempre soggetto alla statuizione in ordine alle spese della procedura¹⁴, nonché ad eventuali azioni di responsabilità da parte dell'acquirente o persino di annullamento o declaratoria di nullità dell'atto di trasferimento *inter vivos* del diritto o del bene della vita alienato¹⁵.

tale problema in giurisprudenza è stata adottata la soluzione di permettere alla parte vittoriosa di poter azionare la sentenza contro il terzo ma, allo stesso tempo, permettere al terzo di opporsi al precetto con contestuale istanza di sospensione. La mancata opposizione, il suo rigetto o la mancata concessione della sospensione renderebbero definitivamente possibile l'esecuzione della sentenza". In giurisprudenza si veda: Cass., Sez. III, sentenza resa in data 07.04.1986, n. 21107, in *Giust. Civ. Mass.*, 1986, fasc. 4.

¹² Sic: Cass., Sez. III, sentenza resa in data 27.02.1987, n. 2110, in *Giust. Civ. Mass.*, 1987.

¹³ La sostituzione processuale, infatti, può ammettersi nei limiti in cui sul piano sostanziale possa ravvisarsi il trasferimento della posizione giuridica soggettiva o bene della vita che si reclama in giudizio ovvero a seconda della preferenza che si mostra in favore dell'una o dell'altra interpretazione del termine "*diritto controverso*" proposta dall'art. 111 c.p.c.

¹⁴ Ma non viceversa: l'acquirente che non ha preso parte attiva al processo resta escluso dalla regolamentazione delle spese di lite. Sul punto si veda: Cass., Sez. III, sentenza resa in data 31.10.2005, n. 21107, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005 ed in *Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza*, a cura di Romano Vaccarella e Mariacarla Giorgetti, UTET, 2007, pag. 500.

¹⁵ L'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto di trasferimento *inter vivos* del diritto o del bene della vita alienato sembra ipotizzabile in tutti quei casi in cui l'alienante abbia taciuto all'acquirente che il bene compravenduto (*rectius*: il diritto trasferito) fosse oggetto di un giudizio civile.

3. La *quaestio iuris* esaminata e risolta dall'organo giurisdizionale di secondo grado si è posta nella vicenda che occupa come questione preliminare alla risoluzione della caso concreto, ma non per questo non ha assunto carattere rilevante e degno di nota.

Più precisamente, la problematica che la Corte d'Appello di Roma ha dovuto preliminarmente affrontare nel merito atteneva alla possibilità di ritenere integrati gli elementi costitutivi della fattispecie della "*successione a titolo particolare nel diritto controverso*" laddove uno o più soggetti, titolari di un diritto (in specie: diritto di proprietà) afferente un bene (in specie: bene immobile) oggetto di controversia giudiziale, siano convenuti in giudizio (indipendentemente dal grado) nonostante nelle more della definizione del procedimento civile abbiano trasferito a terzi quel diritto ovvero alienato a terzi quel bene.

Nel caso di specie, infatti, alcuni appellati e segnatamente i proprietari dell'immobile da cui originavano le infiltrazioni di acqua al locale sottostante, sostenevano non avere più legittimazione passiva¹⁶ e non avere più interesse alla causa¹⁷ avendo venduto il detto appartamento: l'eccezione è correttamente apparsa infondata ai giudici della Corte territoriale in ragione "*del disposto di cui all'art. 111 c.p.c. che - nel caso di alienazione in corso di causa - determina il permanere della legittimazione iniziale tra le parti originarie del processo fatta salva l'ipotesi di chiamata in causa del successore particolare e di estromissione dell'alienante*". A sostegno della propria decisione il giudice d'appello si è limitato a richiamare un precedente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte¹⁸ senza esplicitare i passaggi del proprio

¹⁶ Cfr. art. 100 c.p.c. secondo cui "*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*"; sull'argomento si veda Cass., Sez. III, sentenza resa in data 03.09.2007, n. 18536, in *Altalex Massimario*.

¹⁷ Cfr. art. 81 c.p.c. espressione del concetto di legittimazione ad agire ed a contraddire contrapposto a quello di legittimazione processuale di cui all'art. 75 c.p.c..

¹⁸ Il riferimento è a Cass., Sez. III, sentenza resa in data 06.06.1983, n. 3868, in *Giust. Civ. Mass.*, 1983, fasc. n. 6, la cui massima ("*la successione a titolo particolare nel diritto controverso si ha non soltanto nel caso in cui venga alienato lo stesso diritto che forma oggetto di controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione comporti, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell'acquirente nella*

ragionamento, manifestando così di aderire alle motivazioni della giurisprudenza di legittimità richiamata *per relationem*, seppur risalente nel tempo.

In primis il Collegio giudicante di secondo grado ha implicitamente escluso che la questione sollevata dagli appellati dovesse intendersi in termini di esistenza o meno dell'interesse a stare in giudizio; in secondo luogo, lo stesso, correttamente inquadrato il problema all'interno dei confini della legittimazione ad agire e resistere in giudizio, ha di fatto applicato al caso concreto l'inequivoco art. 111 c.p.c. Qualsiasi atto di alienazione *inter vivos*¹⁹ che abbia ad oggetto un diritto controverso o che sia tale da determinare il subingresso dell'acquirente nella stessa posizione giuridica (di favore o di svantaggio vale a dire, rispettivamente, attiva o passiva) dell'alienante cui afferisce la pretesa dedotta in giudizio²⁰, comporta sempre e comunque, quale

posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio; conseguentemente, l'acquirente del bene locato per il quale sia in corso un procedimento di rilascio, viene posto dall'art. 111 c.p.c. nella stessa posizione dell'alienante, nei confronti del quale, pur non essendo più titolare del diritto sul bene controverso, va emessa la sentenza, che fa stato sia nei confronti dell'alienante che del successore a titolo particolare") è stata fatta propria dalla Corte d'Appello di Roma, sentenza in data 15.01.2013. Tra le (relativamente) più recenti pronunce contenenti il medesimo principio di diritto si consideri: Cass., Sez. II, sentenza resa in data 26.05.2003, n. 8316, in *Giust. Civ. Mass.*, 2003, fasc. n. 5.

¹⁹ Parte della dottrina che segue il già ricordato orientamento espresso dal PROTO PISANI esclude che nel novero degli atti *inter vivos* ex art. 111 c.p.c. possano considerarsi gli acquisti a titolo originario.

²⁰ Molto più restrittiva nell'interpretazione del concetto di diritto controverso è parte della dottrina (tra cui PROTO PISANI, *op. cit.*) per cui l'art. 111 c.p.c. si riferisce solo alle ipotesi di trasferimento della stessa posizione giuridica oggetto della controversia ovvero ai casi in cui si trasferisce proprio l'oggetto di cui si discute in giudizio; secondo questi Autori, infatti, la norma *de qua* si riferisce solo a tali ipotesi in quanto solo in quei casi c'è il trasferimento di un "diritto", come recita testualmente il primo comma dell'articolo in disamina. In quest'ottica ristretta per diritto controverso, dunque, deve intendersi il diritto sostanziale dedotto in giudizio; quest'ultimo è da identificarsi con la situazione che legittima le parti a stare in giudizio sia come attore, che come convenuto. In definitiva il diritto controverso non è altro che l'oggetto del processo e ciò conferma il punto di vista di chi identifica l'oggetto del processo, il *petitum*, nel diritto di cui si discute. Di segno contrario altra parte della dottrina (tra gli esponenti più noti della quale si annovera VERDE), la quale ritiene più corretta un'ermeneutica estensiva del concetto di diritto controverso, tale da includere tutte le ipotesi di connessione sostanziale tra il bene (inteso come centro di imputazione di diritti) trasferito e la pretesa azionata in giudizio.

naturale e logico corollario, il verificarsi del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso; è ovvio, quindi, come anche un atto di compravendita (*rectius*: atto di trasferimento del diritto di proprietà) di un bene immobile sia tale da rientrare nell'alveo dei più generali atti di alienazione tra vivi e, dunque, idoneo ad integrare la norma di cui all'art. 111, comma I c.p.c. Ne deriva, quindi, la prosecuzione del procedimento civile (anche in grado di appello e/o di eventuale giudizio di legittimità) con e tra le parti originarie²¹, agendo o resistendo nel processo in corso la parte alienante quale sostituto processuale²² della parte acquirente e restando anche quest'ultima comunque²³ soggetta al *decisum* ed alla formazione del relativo giudicato in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 111, comma IV c.p.c.

4. Concludendo, si riafferma il tradizionale insegnamento della Suprema Corte in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, in virtù del quale perché il processo prosegua tra le parti originarie ovvero sussista e si mantenga la legittimazione ad agire e contraddire in giudizio delle parti che hanno dato avvio al procedimento civile, non è necessario che oggetto di trasferimento sia il diritto controverso (situazione tipica verificatasi anche nel caso di specie), ma è sufficiente che l'alienazione riguardi una *res* sostanzialmente collegata con la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Sull'argomento si veda la più puntuale ed approfondita analisi di MELLONE, *Manuale di Procedura Civile*, Vol. I, cit.

²¹ Fatta salva ovviamente la possibilità di intervento o chiamata in causa dell'acquirente-successore a titolo particolare ex art. 111, comma III c.p.c..

²² Cass., Sez. III, sentenza resa in data 07.04.1986, n. 2405, in *Giust. Civ. Mass.*, 1986, fasc. n. 4, nonché in *Foro it.*, 1986, I, pag. 2803 ed in *Giust. Civ.*, 1986, I, pag. 1267, in cui si legge che: "Qualora la controversia promossa dal proprietario, per ottenere il rilascio di un immobile prosegua, nonostante la sopravvenuta vendita del bene ad un terzo, fra le parti originarie, senza intervento né chiamata in causa dell'acquirente, la sentenza di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., spiega effetto anche nei confronti dell'alienante, oltre che dell'acquirente, con la conseguenza che pure il primo deve essere riconosciuto legittimato all'azione esecutiva, in qualità di sostituto processuale del secondo".

²³ Vale a dire: indipendentemente dal suo ingresso in causa. Cfr. sul punto Cass., Sez. III, sentenza resa in data 31.10.2005, n. 21107, cit.

